

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

visto l'art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 che prevede
l'aggiornamento periodico dell'albo delle persone idonee
all'ufficio di presidente di seggio elettorale

INVITA

GLI ELETTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ,
CHE INTENDANO PROPORRE LA LORO ISCRIZIONE
NELL'ALBO, A PRESENTARE APPOSITA DOMANDA
ENTRO IL 31 OTTOBRE DEL CORRENTE ANNO.

NELLA DOMANDA SUDETTA DOVRÀ ESSERE INDICATO:

- cognome e nome;
- data, luogo di nascita e codice fiscale;
- la residenza con l'indicazione di via e numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio, che non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge (essere elettori del Comune e non aver superato il 75° anno di età) e non devono appartenere ad una delle categorie elencate nell'art. 38 del T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nell'art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 38 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957:

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- g) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.